

CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4 21053 – Castellanza (VA) Tel. 0331/526.111 (Centralino)

Fax. 0331/501.049 C.F.: 00252280128

REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURE

Delib. C.C. n. 36 del 14.04.1989 *

Delib. C.C. n. 85 del 30.04.1999

COMUNE DI

CASTELLANZA (Provincia di Varese)

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIARE N.36 DEL 14.04.89 ASSENTITA DAL CO.RE.CO ATTO N.29359 DEL 23.05.89 PUBBLICATO ALL'ABO PRETORIO DAL 30.05.89 AL 14.06.89

INDICE

CAPIT	pag. 2	
Art.	1 - Oggetto	pag. 2
Art.	2 - Classificazione degli scarichi	pag. 3
Art.	3 - Obbligo di immissione nella fognatura pubblica	pag. 6
Art.	4 - Acque meteoriche	pag. 7
Art.	5 - Concessione del permesso di allacciamento	pag. 8
Art.	6 - Diritto di allacciamento alla fognatura pubblica	pag. 10
Art.	7 - Autorizzazione allo scarico	pag. 11
Art.	8 - Spese di istruttoria della pratica per il rilascio della autorizzazione allo scarico	pag. 13
Art.	9 - Lavori di allacciamento alla rete comunale	pag. 14
Art.	10 - Materiali	pag. 15
Art.	11 - Collaudo	pag. 16
Art.	12 - Esecuzione in contrasto con le prescrizioni	pag. 17
Art.	13 - cameretta di ispezione, di misura e di prelievo dello scarico	pag. 18
Art.	14 - Prescrizioni per gli allac- ciamenti alla fognatura pub- blica	pag. 19

Art. 15 - Rifacimento delle opere di allacciamento e modifiche agli allaccimenti	pag. 21				
Art. 16 - immissioni durante la co- struzione di fabbricati	pag. 22				
Art. 17 - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti	pag. 23				
Art. 18 - Variazioni della concessione Subingressi	pag. 24				
Art. 19 - cessazione della concessione	pag. 25				
Art. 20 - Scarichi vietati	pag. 26				
Art. 21 - Scarichi contenenti sostanze radioattive	pag. 27				
Art. 22 - Controlli	pag. 28				
CAPITOLO II - RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA O COSTRUITA DAI PRIVATI pag. 29					
Art. 23 - Rete di fognatura esterna pri- vata	pag. 29				
Art. 24 - Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica	pag. 30				
Art. 25 - Progetto	pag. 31				
Art. 26 - Costruzione e vigilanza	pag. 32				
Art. 27 - Manutenzione ordinaria e stra- ordinaria delle reti private	pag. 33				
Art. 28 - Sistema di fognatura	pag. 34				

Art.	29	- Ubicazione	pag.	35
Art.	30	- Caratteristiche, forma e pen- denza delle condotte	pag.	36
Art.	31	- camerette di raccordo e ispe- zione	pag.	37
Art.	32	- Tombinature stradali	pag.	38
CAPIT	rolc) III - RETE DI FOGNATURA INTERNA	AGLI	
STAB	ILI	CIVILI O PRODUTTIVI	pag.	39
Art.	33-	- Prescrizioni edilizie	pag.	39
Art.	34	- Progetto-Documentazione tecnica	pag.	40
Art.	35	- Separazione delle reti	pag.	41
Art.	36	- Andamento e dimensione dei cond ti di allacciamento alla fognatu pubblica		42
Art.	37	- Pluviali	pag.	43
		- Pulizia e manutenzione delle fo ture interne	gna- pag.	44
Art.	39	- Garanzie	pag.	45
CAPTI	rot.c) IV - DISPOSIZIONE PER GLI SCARIC	нт	
0	- 0 - 0	DI COMPLESSI CIVILI	pag.	46
Art.	40	- Diametri dei tubi di caduta del acque luride	le pag.	46
Art.	41	- posizione dei tubi di caduta	pag.	47
Art.	42	- Ventilazione dei tubi di caduta	pag.	48

Art.	43 -	Chiusura idraulica	pag.	49
Art.	44 -	Luce netta e altezza dei sifoni per chiusura idraulica	pag.	50
Art.	45 -	Ventilazione secondaria	pag.	51
Art.	46 -	Latrine ed orinatoi, pulizia e costruzione	pag.	52
Art.	47 -	Filtri, griglie e troppo pieni	pag.	53
Art.	48 - 2	Apparecchi fuori uso	pag.	54
Art.	49 -	Disposizioni delle tubazioni nel sotterraneo e all'uscita in sede stradale	pag.	55
		Scarichi provenienti da insedia- civili di categoria C	pag.	56
Art.	51 -	scarichi provenienti da ospedali e case di cura	pag.	57
Art.	52 -	Insediamenti agricoli	pag.	60
Art.	53 -	Scarico acque di raffreddamento	pag.	61
Art.	54 -	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti civili	pag.	62
Art.	55 -	Prelievo di acqua da fonte autonoma	pag.	63

CAPI	TOLO	V - DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI COMPLESSI PRODUTTIVI	Pag. 64
Art.	56 -	Immissione in fognatura pubblica domanda di allacciamento	pag. 64
Art.	57 -	Autorizzazione allo scarico in fo- gnatura pubblica	pag. 65
Art.	58 -	Camerette di misura e di prelievo dello scarico	pag. 67
Art.	59 -	Scarichi diretti in corpi d'acqua Superficiale	pag. 68
Art.	60 -	Scarichi diretti sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo	pag. 69
Art.	61 -	Scarico di acque di raffreddamento	pag. 70
Art.	62 -	Smaltimento di particolari tipi di rifiuti	pag. 71
Art.	63 -	Scarichi contenenti inquinanti non contemplati nella tabella dei li-miti di accettabilità	pag. 72
Art.	64 -	Scarico di acque piovane	pag. 73
Art.	65 -	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti produttivi	pag. 74
Art.	66 -	Prelievo di acqua da fonte autonoma	pag. 75
Art.	67 -	Scarichi potenzialmente pericolosi	pag. 76

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DI- SPOSIZIONI PARTICOLARI - SAN-			
ZIONI	pag. 77		
Art. 68 - Mancanza di impianto di depurazione pubblico terminale - vasche Imhoff			
e fosse biologiche	pag. 77		
Art. 69 - Poteri del Sindaco - risanamento			
dell'abitato	pag. 78		
Art. 70 - Deroghe	pag. 79		
Art. 71 - Penali	pag. 80		
Art. 72 - sanzioni	pag. 81		
Art. 73 - Validità delle disposizioni	pag. 82		

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nella rete civica di fognatura. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in . materia di igiene pubblica ed ambientale, sono fatte salve le norme nazionali e regionali nonché le disposizioni fissate dal Regolamento Comunale d'Igiene.

E'fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare il presente Regolamento e di adeguarvisi nei tempi e nei modi più oltre specificati.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi allacciati alla fognatura pubblica sono suddivisi nelle seguenti classi:

- 1) scarichi provenienti da insediamenti civili
- 2) scarichi provenienti da insediamenti produttivi
- 3) scarichi di acque meteoriche.

SCARICHI INSEDIAMENTI CIVILI

Per quanto riguarda gli scarichi provenienti da insediamenti civili, cosi come stabilito dall'art.
 1 quater b) della legge 8.10.1976 n. 690, vale la classificazione fissata dall' art. 1 della legge regionale 27.5.198~, n. 62, che suddivide gli scarichi degli insediamenti civili in sei categorie convenzionalmente cosi indicate:

categoria A: scarichi provenienti da insediamenti
abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi,
scolastici e sanitari di consistenza inferiore a
cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non
comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

categoria B: scarichi provenienti da:

- **B1** insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
- **B2** insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B1 assimilati ai sensi del successivo punto 2 a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
- categoria C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi, individuati dalla Giunta Regionale con delibera 24.6.1986 n. 4/10562 (vedere art. 50);

categoria D:

D1 scarichi delle categorie A e B1, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D2 scarichi diversi da quelli delle categorie A,B, CeD1.

2. Ai sensi della Legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla tabella 1 (vedere allegato 1) e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

SCARICHI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per quanto riguarda gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, così come stabilito dall'art. 1 quater a) della legge 8.10.1976, n. 690, si intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale e che non siano riconducibili a quanto espressamente stabilito per le categorie B2, C e D2 degli insediamenti civili secondo quanto stabilito dall'art. 1 della citata legge regionale n. 62/85.

In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi tre condizioni di scarico:

a) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal processo tecnologico. Gli unici scarichi presenti sono di tipo civile, così come stabilito dall'art. 1 della legge regionale n. 62/85, o di acque meteoriche.

- In questo caso lo scarico verrà considerato di tipo civile e/o di tipo meteorico se si tratta di scarichi distinti oppure di tipo civile se si tratta di scarico comune;
- b) nell'insediamento produttivo esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico ma questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo civile o da quelli meteorici (reti fognarie interne completamente separate) e sono allacciati alla fognatura pubblica con distinti allacciamenti.
 - I due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti;
- c) nell'insediamento produttivo tutti gli scarichi sono miscelati fra di loro.
 - In questo caso gli scarichi sono soggetti alla normativa fissata per quelli puramente produttivi.

SCARICHI DI ACQUE METEORICHE

Per quanto riguarda le acque meteoriche si intendono le acque di pioggia che dilavano superfici coperte o pavimentate e che vengono raccolte e convogliate separatamente in fognatUra pubblica.

Per i casi in cui la classificazione risultasse dubbia spetterà all'Amministrazione Comunale, organo di controllo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 319/76, stabilire le assunzioni specifiche.

Art. 3 - OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLA FOGNATURA PUB-BLICA

Tutti gli scarichi di natura civile o produttiva originati all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, così come stabilite dall' Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, debbono essere allacciati alla civica rete di fognatura nei tempi stabiliti dalla legge regionale citata e secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Le costruzioni, nuove od esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dalla legge n. 319/76 e dalla legge regionale n. 62/85 e loro modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 236/88.

Art. 4 - ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili e viabilità interna privata nelle zone servite da fognatura pubblica devono essere recapitate sul suolo, e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione, purchè il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico per gli insediamenti civili con scarico di categoria "A";

Ouando trattasi di edifici destinati parzialmente ad uso produttivo o civili con scarichi di categoria "C" e nei casi in cui al comma 1 quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq.; si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

Per i casi di cui sopra per ogni evento meteorico, le acque di prima pioggia sono da calcolare come una precipitazione pari a:

- -5 mm in quindici minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, per gli insediamenti produttivi o civili con scarichi di categoria C;
- -1 mm in quindici minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, per gli insediamenti civili di categoria A.

Per le costruzioni esistenti, già allacciate alla fognatura pubblica, il medesimo criterio viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura pubblica.

L'Amministrazione Comunale può derogare al criterio generale ogni qualvolta sussistano verificate impossibilità tecniche.

Art. 5 - CONCESSIONE DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Le opere destinate ad allacciare alla fognatura pubblica gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi sono soggette a permesso comunale.

Tale permesso deve essere richiesto al Comune inoltrando domanda, su modello conforme allo stampato comunale (allegato 11), corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

- a) planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000
- b) pianta in scala 1:100-1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano cantinato, riportante la rete fognaria interna, sudditi- sa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, i condotti fognari di allacciamento alla fognatura comunale e la rete fognaria comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre poi riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario.
- c) Sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con il disegno di tutti i particolari di collegamento in scala 1:50/1:100.
- d) Disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100
- e) relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici dove sia riportato fra l'altro:
 - 1- il nome del proprietario dell'immobile e del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
 - 2- l'indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
 - 3- le caratteristiche della fognatura pubblica a cui lo scarico viene allacciato;
 - 4- il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno ed il sotto tetto abitabile;

- 5- il ciclo di lavorazione, l'origine e la quantità delle acque scaricate;
- 6- le caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- 7- l'area complessiva della proprietà;
- 8- le aree coperte, le aree sistemate a cortile o a giardino e le relative pavimentazioni;
- 9- il volume totale dell'insediamento, il volume fuori terra, il volume interrato, il numero dei piani, il numero degli appartamenti, il numero dei vani.
- g) Espressa dichiarazione sulla natura degli scarichi.

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietàrio dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto.

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a fornire al richiedente le caratteristiche della fognatura publica a cui lo scarico viene allacciato.

Il Sindaco comunica al richiedente per iscritto, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l'approvazione o meno del permesso di allacciamento alla fognatura pubblica e ne restituisce una copia con le annotazioni di esame. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende favorevolmente accolta.

Il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica riporterà fra l'altro se le opere di allacciamento, sul suolo pubblico, saranno eseguite dal Comune a spese del privato o direttamente dal privato. Temporalmente deve essere richiesto prima il permesso di allacciamento e poi l'autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 7. I due atti sono completamente distinti e separati, salvo che si tratti di insediamento civile nel qual caso la concessione del permesso di allacciamento opera anche da autorizzazione allo scarico.

Art. 6 - DIRITTO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Il rilascio del permesso di allacciamento di uno scarico alla fognatura pubblica è subordinato al versamento al Comune, una tantum, di un diritto di allacciamento proporzionale alla superficie coperta o pavimentata od al volume dell'edificio o di parte dell'edificio di competenza dello scarico.

I criteri e le aliquote di calcolo del diritto di allacciamento sono stabilite con delibera del Consiglio Comunale e sono periodicamente aggiornati.

Tale diritto viene calcolato dall'Ufficio Tecnico comunale all'atto dell'approvazione del progetto di allacciamento e deve essere pagato prima dell'inizio dei lavori e/o contestualmente al rilascio della autor1zzazlone dell'allacciamento.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi allacciati alla rete fognaria civica devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 319/76, dal Sindaco, quale Autorità competente al controllo.

Per gli scarichi di tipo civile, cosi come definiti all'art. 2, e per gli scarichi delle acque meteoriche l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura pubblica di cui all'articolo 5.

Per gli scarichi di tipo produttivo l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dietro domanda su modello conforme allo stampato comunale (allegato 2) completo degli elaborati stabiliti all'art. 57; l 'autorizzazione allo scarico va richiesta dopo che l'Amministrazione Comunale abbia rilasciato il permesso di allacciamento alla fognatura e prima che abbiano inizio le operazioni di scarico vere e proprie.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica che vengono rispettate le norme stabilite dal presente Regolamento e dalla legge n. 319/76 e sue modificazioni ed integrazioni e che sia stato effettuato il versamento della somma di cui all'articolo successivo.

L'autorizzazione allo scarico, in prima istanza, viene rilasciata dal Sindaco in via provvisoria; detta autorizzazione provvisoria si intenderà comunque concessa se non è negata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, salva la possibilità di revoca successiva in caso di mancaadempimento al disposto legislativo. L'autorizzazione definitiva allo scarico con le relative prescrizioni verrà rilasciata quando lo scarico risulterà allineato ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura. Questi sono fissati provvisoriamente dalla tabella C allegata alla legge n. 319/76 in attesa che il gestore dell'impianto di depurazione terminale fissi i limiti di accettabilità definitivi. L'autorizzazione allo scarico dovrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità ammessi in fognatura pubblica od in caso di inosservanza delle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo.

A domanda dei titolari di nuovi scarichi, il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria può assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi di pretrattamento durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta.

La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dal Sindaco, in relazione alla natura dello scarico.

Per gli insediamenti produttivi o civili soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della legge n. 319/76 e sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - SPESE DI ISTRUTTORIA DELLA PRATICA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per ogni allacciamento fognario di natura produttiva è subordinato al versamento della somma necessaria all'istruttoria della pratica in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della legge n. 319/76, aggiunto dall'art. 18 della legge n. 650/79.

L'Amministrazione Comunale con apposita delibera fisserà la somma, a titolo di acconto sull'istruttoria della pratica, che deve essere dal privato versata all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico.

La liquidazione finale dell'onere relativo all'istruttoria della pratica è disposta a consuntivo dal Comune e deve essere dal privato saldata prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura o altro, il Comune incamererà l'anticipazione versata dal privato.

Art. 9 - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Nessuno all'infuori del Comune può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

La costruzione dei condotti privati di allacciamento alla fognatura comunale può essere eseguita dai privati stessi quando ciò venga esplicitamente autorizzato con il permesso di allacciamento rilasciato dal Sindaco. In questo caso sono a carico dell'utente tutte le opere necessarie per allacciare in via diretta od indiretta, i fabbricati dalla proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo.

Tutti i lavori relativi all'allacciamento saranno sorvegliati dall'Ufficio Tecnico comunale.

Il controllo dell'ufficio Tecnico comunale non esonera il proprietario o l'avente causa ed il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui l'allacciamento fognario sul suolo pubblico venga eseguito dal Comune, direttamente o mediante impresa di fiducia, il privato è tenuto al versamento di un anticipo sulle spese di allacciamento fissato nel permesso di allacciamento rilasciato dal Sindaco. Ad allacciamento eseguito, il Comune provvederà alla notifica all'utente delle eventuali spese di conguaglio computate sulla base del consuntivo delle opere.

Il rimborso dell'eventuale differenza a favore dell'utente sarà disposto d'ufficio.

Art. 10 - MATERIALI

Tutti i materiali costituenti la rete fognaria sia verticale che orizzontale devono essere indicati nel progetto e possedere le caratteristiche approvate dall'Amministrazione Comunale.

Essi dovranno essere completamente impermeabilizzati, sia per quanto riguarda i tubi che le giunzioni e ispezioni, e resistenti sia agli sforzi statici che alle azioni termiche.

Art. 11 - COLLAUDO

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, il Sindaco può far eseguire prove sulla impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sulla efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.

Condotti ed installazioni sotterranei devono essere scoperti, se il funzionario incaricato del controllo lo esige. Questi, entro dieci giorni dalla sollecitazione di un controllo, deve eseguirlo e pronunciare il suo giudizio.

L'Impresa che ha installato l'impianto, al più tardi prima della sua entrata in funzione, deve avvertire il Sindaco per un esame conclusivo del collaudo in contraddittorio con l'imprenditore o un suo incaricato. Il collaudo viene eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato.

Per tutte le verifiche l'Impresa deve fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali. Il progetto approvato deve essere disponibile in cantiere.

Art. 12 - ESECUZIONE IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI

Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento, i medesimi devono essere modificati su richiesta del Sindaco, entro il termine di tempo da lui fissato. Il Sindaco si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di negare il permesso di abitabilità di

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite. entro il termine fissato, l'esecuzione avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti accertati nell'impianto.

singoli vani o appartamenti.

Art. 13 - CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione, di misura e di prelievo come stabilito dall'art. 9 della legge n. 319/76.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni minime in pianta di cm 120×100 (salvo diversa indicazione dell'ufficio tecnico comunale).

La cameretta sarà del tipo rappresentato nell'allegato 3 se lo scarico è di natura civile mentre sarà del tipo rappresentato nell'allegato 4 se lo scarico è di natura produttiva.

Art. 14 - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà.

In casi particolari l'Amministrazione Comunale può consentire che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà.

In tal caso, prima della costruzione del condotto, i proprietari interessati devono stipulare una servitù reciproca.

Qualora la fognatura comunale sia realizzata con canali separati per le acque bianche e per quelle nere, le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private devono essere versate in questi canali con i rispettivi condotti separati, salvo che il Comune richieda lo smaltimento delle acque bianche, ad eccezione delle acque di prima pioggia, in sottosuolo od in corpo d'acqua superficiale.

Come acque bianche si considerano le acque di pioggia e le acque provenienti da falde idriche sotterranee.

E' vietato l'allacciamento, alla fognatura comunale, di apparecchi di scarico che abbiano la bocca ad un livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica.

A richiesta però del proprietario dello stabile il Comune può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti; a tal fine il sistema che dà più garanzie è costituito dal sollevamento per pompaggio. Per effetto della richiesta fatta e del consentito allacciamento, incomberà esclusivamente al proprietario dell'insediamento ogni responsabilità per danni che dagli scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti od altro.

Le tubazioni in sede stradale dovranno normalmente seguire il tragitto più breve per l'allacciamento al collettore fognario comunale. E' tuttavia facoltà del Comune, durante la costruzione di nuove fognature predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione alla situazione del sottosuolo.

Le immissioni nel collettore comunale devono essere eseguite preferibilmente in corrispondenza di una cameretta di ispezione esistente o da realizzarsi. L'ufficio tecnico comunale potrà comunque derogare a tale regola, quando sussistano difficoltà tecniche oggettive.

Art. 15 - RIFACIMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI

In caso di ristrutturazione dei condotti della rete di fognatura urbana, il Comune provvederà all' esecuzione immediata delle opere, in sede stradale, di rifacimento, riordino o ricostruzione degli allacciamenti privati.

Tali opere saranno a totale carico del Comune qualora gli allacciamenti preesistenti fossero stati conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. Diversamente gli oneri relativi saranno a carico degli utenti come nel caso di nuovi allacciamenti.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporne di nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che esso avrà incontrato per mancanza di dette indicazioni.

Qualora per motivi del proprietario dello stabile e con il consenso del Comune si dovessero introdurre modificazioni agli allacciamenti esistenti, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

Art. 16 - IMMISSIONI DURANTE LA COSTRUZIONE DI FAB-BRICATI

Ad evitare inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere un fabbricato, il Comune permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura urbana, ove esista, per scarico provvisorio di latrine Per gli operai addetti alla costruzione.

Gli allacciamenti Per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato, e verranno eseguiti o dal Comune a spese del privato o dal privato stesso sotto controllo dell'Ufficio tecnico comunale.

Per il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, nel caso di realizzazione diretta da parte del Comune, vale quanto stabilito all'art. 9.

Art. 17 - MESSA FUORI USO DI VECCHI ALLACCIAMENTI

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare entro 30 giorni mediante lettera raccomandata il fatto al Comune e l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che verranno fissate dal Comune.

Art. 18 - VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE - SUBINGRESSI

Qualsiasi variazione alla concessione, anche per quanto riguarda solo la sua titolarità, dovrà essere richiesta al Sindaco e da questi autorizzata. Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dell'autorizzazione allo scarico per colpa del suo titolare, oltre eventualmente al risarcimento di danni.

Art. 19 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Qualora per qualsiasi causa uno scarico venga a cessare, il concessionario, con preavviso di due mesi, dovrà informare, mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione comunale la quale disporrà per i consequenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico e l'accertamento delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento.

Art. 20 - SCARICHI VIETATI

Non è ammessa l'immissione in fognatura pubblica dei seguenti tipi di scarico:

- a) benzina, benzolo, trielina, olio combustibile, o qualsiasi liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo;
- b) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami o che, comunque, possa costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico danno o disagio;
- c) qualsiasi scarico che presenti caratteristiche fisiche e chimiche tali da poter costituire pregiudizio per l'integrità e la funzionalità dei manufatti di fognatura, nonché produrre negativa interferenza con il funzionamento di tutto il sistema fognario.
 - E' perciò vietata l'immissione nelle fogne di: ceneri, sabbie, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, fluidi dotati di elevata viscosità, materie plastiche, legno, spazzatura, sangue, grasso, visceri, peli, carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti minerali, ecc.
 - Tali sostanze non possono essere introdotte nella rete fognante anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali o di scarichi privati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatta salva la revoca dell'autorizzazione allo scarico stesso.

Art. 21 - SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE

Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali saranno osservate le disposizioni e le cautele stabilite dal D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni.

Art. 22 - CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 6 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati con la legge 24 dicembre 1979 n. 650, l'Amministrazione Comunale potrà incaricare propri agenti, muniti di documenti di legittimazione, ad accedere agli insediamenti civili ed all'interno dei complessi produttivi allacciati ai collettori comunali per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, per indagini tecnologiche, per campionamenti, per misurazioni delle portate e simili.

CAPITOLO II - RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA O COSTRUITA DAI PRIVATI

Art. 23 - RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA

Come fognatura esterna privata si intende il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati o di futura cessione al Comune.

I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura esterna sono considerati come parte della rete di fognatura interna dei fabbricati stessi e soggetti alle norme e prescrizioni di cui al capitolo III.

Art. 24 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade e piazze stesse e al loro allacciamento alla fognatura pubblica,' qualora le aree interessate vengano a ricadere all'interno delle zone servite da fognatura pubblica.

Gli allacciamenti in questione per le strutture esistenti devono essere eseguiti nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge regionale n. 62/85.

Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopracitato, alla costruzione della fognatura ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica, il Comune provvederà all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili interessati al provvedimento tutte le spese relative, proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

Art. 25 - PROGETTO

La costruzione della rete di fognatura viene realizzata su autorizzazione del Sindaco sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o aventi titolo.

Il progetto, da consegnare all'Ufficio Tecnico del Comune in triplice copia, deve comprendere i seguenti allegati (firmati dal Progettista e dal Direttore dei Lavori):

- 1) planimetria 1:200 dell'area da servire con indicate tutte le costruzioni esistenti o da eseguire le strade e aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;
- 2) planimetria 1:200 o superiore con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i materiali, i diametri e le Pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.;
- 3) particolari in scala 1:50 e 1:100 dei condotti e manufatti;
- 4) prezzi unitari (se richiesti dal Comune);
- 5) computo metrico estimativo (se richiesto dal Comune);
- 6) relazione tecnica contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali.

Quale curva delle possibilità climatiche per le piogge interne si adotterà l'espressione valida per la Città di Milano:

$$0,46$$
 h (mm) = 72 x T (con T in ore)

Per le aree inferiori a un ettaro si adotterà quale contributo unitario di acque meteoriche (coefficiente udometrico) il valore pari a 270 l/secxha moltiplicato per un coefficiente di assorbimento compreso tra 0,80 e 0,50 a seconda dei rapporti tra superficie coperta e scoperta, salvo ulteriore diminuizione in casi particolari da verificare di volta in volta.

Art. 26 - COSTRUZIONE E VIGILANZA

La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa compete ai proprietari. Il Comune, tramite il suo Ufficio Tecnico, esercita opera di sorveglianza.

Art. 27 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private compete ai proprietari delle reti stesse.

La sorveglianza circa la manutenzione delle reti compete al Comune.

Le reti fognarie cedute al Comune saranno gestite dal Comune stesso a sue spese.

Art. 28 - SISTEMA DI FOGNATURA

Il sistema di fognatura da adottare potrà essere del tipo misto (cioè con un unico condotto che raccoglie e convoglia sia le acque luride che le acque pluvia-li) o separato (cioè costituito da due condotti distinti, rete nera e rete bianca ciascuno convogliante le sole acque luride o di pioggia).

L'Ufficio Tecnico Comunale prescriverà, a seconda dei casi, la scelta di uno dei due sistemi in funzione delle caratteristiche della rete fognaria pubblica recapito della rete privata.

Art. 29 - UBICAZIONE

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte lungo l'asse stradale.

Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm.

Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative che devono essere autorizzate dal Comune.

Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, particolare cura si deve porre al problema delle azioni esercitate dalle radici.

Art. 30 - CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA DELLE CONDOTTE

Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno.

La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità idrauliche; è preferita, in linea generale, la condotta a sezione ovoidale e circolare; per quest' ultima il diametro minimo sarà di 40 cm per le reti a sistema misto e rispettivamente 30 cm per la rete nera e bianca nel sistema separato.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire l'autolavaggio dei condotti.

A tale effetto la velocità. calcolata rispetto alla portata media, deve essere maggiore di 0,5 m/sec; nel caso tale velocità non possa essere raggiunta devono essere previsti dei dispositivi di cacciata e lavaggio.

La velocità massima è opportuno che non sia superiore a $4\ \text{m/sec.}$

<u>Art. 31 - CAMERETTE DI RACC</u>ORDO E ISPEZIONE

In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e ispezione. Camerette di semplice ispezione devono comunque essere previste a distanza massima di 40 m per le condotte non percorribili e di 60 m per le altre condotte.

Le dimensioni minime in pianta delle camerette devono essere di $1,00 \times 1,20$ m e in altezza, ove possibile, di 1,70; ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine.

Prima dell'imbocco nella fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami (vedere art. 13) salvo che si tratti dl fognatura esclusivamente a seI vizio di acque di pioggia o per le quali sia prevista la cessione al Comune.

Art. 32 - TOMBINATURE STRADALI

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque pluviali delle sedi stradali e piazzali, devono essere previste delle caditoie stradali, a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto marciapiede), collegate alla fognature con condotte del diametro di 15 cm; l'attacco tra caditoia e condotta deve avvenire tramite tenuta idraulica. L'area di competenza di ogni caditoia deve essere contenuta entro i 400 mq e la distanza massima entro i 20 m.

Qualora si renda necessario sfiorare le acque di prima pioggia alla fognatura nera, il manufatto di sfioro avrà le caratteristiche rappresentate nella tavola di cui all'allegato 5.

CAPITOLO III - RETE DI FOGNATURA INTERNA AGLI STABILI CIVILI O PRODUTTIVI

Art. 33 - PRESCRIZIONI EDILIZIE

Tutte le opere per la fognatura interna degli stabili sono soggette anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene.

Art. 34 - PROGETTO - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il progetto di fognatura interna di uno stabile deve essere presentato in tipi distinti da ogni altro elaborato e deve comprendere la documentazione tecnica di cui alla concessione del permesso di allacciamento (art. 5). Tale docUmentazione va comunque presentata anChe nel caso in cui l'allacciamento alla fognatura pubblica sia già esistente (rifacimento o ristrutturazione di edifici).

Art. 35 - SEPARAZIONE DELLE RETI

La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgono, separatamente, le acque comunque usate e le acque meteoriche. Le condotte devono essere mantenute separate sia nei tratti verticali che orizzontali (compresi quindi anche nelle zone esterne destinate a cortili giardini, ecc.) e ciò sino al condotto di allacciamento alla fognatura stradale (sia essa comunale o privata vedi capitolo II).

Nel caso che la fognatura recipiente gli scarichi esterna agli edifici (comunale o privata) sia di tipo separato, gli allacciamenti verranno mantenuti separati.

Qualora invece la fognatura recipiente riceva solo le acque nere od usate e di prima pioggia, il condotto convogliante le sole acque di pioggia deve essere dotato di un pozzetto di sfioro delle acque di prima pioggia (vedere disegno allegato 5).

Le acque di pioggia, salvo quelle di prima pioggia, in questo caso dovranno quindi essere smaltite od in pozzo perdente od in corpo d'acqua superficiale.

Nel caso in cui la fognatura recipiente gli scarichi esterna agli edifici (comunale o privata) sia di tipo misto, l'allacciamento potrà essere unico previa miscelazione delle acque nere con quelle bianche in apposita cameretta.

Art. 36 - ANDAMENTO E DIMENSIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

La luce netta dei condotti di allacciamento alla fognatura stradale deve essere di regola non inferiore a 140 mm. Il condotto di allacciamento deve essere diritto, il più breve possibile e mai parallelo alla canalizzazione stradale.

La Pendenza del condotto di allacciamento deve essere superiore al 2% salvo casi particolari da valutare volta per volta.

Esternamente agli edifici la copertura sopra il condotto deve essere di almeno 80 cm o comunque tale da proteggere il condotto da rotture accidentali dovute a sovraccarichi.

I cambiamenti di direzione devono essere realizzati possibilmente in cameretta o con pezzi curvi speciali; le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30 a 60 gradi. Le immissioni nella fognatura comunale devono essere eseguite previo le camerette di ispezione di cui all'art. 13 salvo che per le immissioni a servizio di sole acque di pioggia (vedere allegati 3 e 4).

Art. 37 - PLUVIALI

- I tubi pluviali di regola devono essere allacciati alla rete interna bianca. Eccezionalmente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura stradale.
- I tubi pluviali di caduta, sul lato di strada di edifici costruiti lungo la linea di edificazione devono preferibilmente essere immurati fino a 3 metri di altezza dal suolo.
- I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto e devono scaricare al piede in apposito pozzetto sifonato (vedere schema allegato 6).
- E' vietato introdurre nei pluviali qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua di pioggia.
- I tubi di caduta delle acque di pioggia devono avere i diametri commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dal tubo stesso e precisamente 0,75 cmq di condotta per mq di tetto.
- La superficie massima di tetto servita da un condotto deve essere di 80 mq misurata in proiezione orizzontale; superfici maggiori devono essere approvate volta per volta.

<u>Art. 38 - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE</u> INTERNE

La rete di fognatura deve essere tenuta dal proprietario in buono stato di manutenzione e sufficientemente pulita.

Pozzetti, sifoni, ecc., devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.

Art. 39 - GARANZIE

I proprietari garantiscono il Comune contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna e dei condotti di allacciamento.

Per danni conseguenti all'immissione di liquami nella fognatura pubblica il proprietario è garante anche se il danno si verifica a distanza di tempo dal fatto e nel frattempo il liquame è stato trattato nell'impianto terminale.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONE PER GLI SCARICHI DI COM-PLESSI CIVILI

Art. 40 - DIAMETRI DEI TUBI DI CADUTA DELLE ACQUE LURIDE

I tubi di caduta delle acque luride devono avere i seguenti diametri minimi:

seguenti diametri minimi:										
a)	Tubi	di caduta d	li latrin	a	cac	ciata	Э	d'acqua		
	(W .C.)	ed orinat	oi							
	1 -6	latrine			100	mn	ndi	diametro		
	7 -15	latrine			125	mn	ndi	diametro		
	16-30	latrine			150	mn	ndi	diametro		
	singolo ori	natoio a pa	rete	50-	60	mn	ndi	diametro		
	2 o più ori	natoi a par	ete		60	mn	ndi	diametro		
	orinatoio d	comune		80-	100	mn	ndi	diametro		
b)	Tubi di	caduta	cucine e	lava	atoi	:				
	-singoli	lavandini	con sife	one						
	fino a	6 mm di	luce nett	a 50	060	m	di	diametro		
	-2-5 lavan	dini			60	m	di	diametro		
	-6 o più la	avandini			70	m	di	diametro		
	-lavatoi	ai piani	superior	i	70	m	di	diametro		
	-lavatoi	ai piani	superior	i i	n					
	unione con	altri	apparecc	hi	80	m	di	diametro		
c)	Tubi di ca	aduta di	lavabi bi	ldet	, bag	gni:				
	1 lavabo	bidet			40	mm c	li	diametro		
	2-5 lavabi	o bidet			50	mm c	li	diametro		
		abi o bidet			60	mm	di	diametro		
	1-3 vasche				50	mm	di	diametro		
	4-7 vasche	_			60			diametro		
		sche da bagn	0					diametro		
	o o più vas	scrie da Dagri	.0		, 0	111111	uт	arametro		

Art. 41 - POSIZIONE DEI TUBI DI CADUTA

I tubi di caduta per acque luride devono essere verticali e interni agli edifici. Gli spostamenti d'asse devono essere realizzati con curve e i raccordi avvenire sotto un angolo acuto.

Art. 42 - VENTILAZIONE DEI TUBI DI CADUTA

Tutti i tubi di caduta per acque luride devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto con tubi di ventilazione.

- I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta nel loro punto più alto.
- I tubi di ventilazione devono sboccare almeno un metro sopra l'altezza di gronda dei locali abitati più alti ed essere protetti in testata con un particolare cappello.
- I tubi di ventilazione non possono essere introdotti in camini o altri condotti di aerazione.

Art. 43 - CHIUSURA IDRAULICA

Ogni apparecchio igienico collegato direttamente alla rete di fognatura domestica (vasche da bagno, lavatoi, acquai, latrine, orinatoi, ecc.) deve essere previsto con chiusura idraulica (sifone).

I sifoni devono essere costituiti da tubi lisci piegati a U o ad S facilmente ispezionabili a mezzo di copertura dotata di tapPO a chiusura ermetica.

$\frac{\texttt{Art. 44 - LUCE NETTA E ALTEZZA DEI SIFONI PER CHIUSU-}}{\texttt{RA IDRAULICA}}$

I diametri dei sifoni per chiusura idraulica devono essere:

per singole latrine		100	mm
per singoli orinatoi	50 -	60	mm
per lavandini	50 -	60	mm
per lavabi e bidet		40	mm
per vasche da bagno		50	mm

L'altezza minima della chiusura idraulica deve essere: di 50 mm per gli apparecchi e di 80 mm per scarichi di cortili.

Art. 45 - VENTILAZIONE SECONDARIA

Tutte le latrine (delle costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) devono avere una colonna di ventilazione secondaria il cui diametro è in funzione del numero degli apparecchi, della lunghezza della colonna e del diametro del tubo di scarico.

Art. 46 - LATRINE ED ORINATOI, PULIZIA E COSTRUZIONE

Le latrine a cacciata sono di regola costituite da una tazza, o piatto, con sifone.

La latrina deve consentire una buona pulizia che si realizza di regola con il sistema a cassetta o con l'uso di altri sistemi di lavaggio (flussometri, ecc.).

Le tazze degli orinatoi devono essere previste con dispositivo di lavaggio periferico.

In posizione sufficientemente vicina ai locali degli orinatoi si deve installare un rubinetto con tubo flessibile.

Art. 47 - FILTRI, GRIGLIE E TROPPO PIENI

Acquai ed altri apparecchi di cucina devono essere previsti con griglie aventi buchi di circa 7 mm di diametro o fessure di circa 7 mm di larghezza. I troppo pieni dei lavabi, orinatoi, vasche da bagno, ecc., devono essere collegati al sifone del corrispondente apparecchio.

Art. 48 - APPARECCHI FUORI USO

Apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi ed i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

Art. 49 - DISPOSIZIONI DELLE TUBAZIONI NEL SOTTERRA-NEO E ALL'USCITA IN SEDE STRADALE

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente sopra il pavimento; in caso contrario dovranno essere collocate in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile; la condotta potrà essere sostenuta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno ogni giunto.

I tubi principali di scarico, prima dell'innesto nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale, dovranno essere provvisti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale (A) di una bocca per l'ispezione del tronco in proprietà privata (D) e di un sifone intercettatore (B). Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione secondaria (C) con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale (vedere schema allegato 3). Dal sifone (B) sarà possibile effettuare eventuali prelievi di liquame.

Art. 50 - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI DI CATEGORIA C

Gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili individuati dalla Regione con delibera n. 4/10562 del 24.6.1986 come insediamenti di categoria C, cioè a prestazione di servizi, sono accettati in fognatura pubblica alle condizioni di seguito specificate:

A) <u>stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico.</u>

Prima dell'immissione in fognatura pubblica ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo occorre realizzare un manufatto che annoveri una sezione di sedimentazione seguita da una sezione di disoleazione.

A titolo di esempio viene fornito all'allegato 7 uno schema di impianto che può anche essere eseguito con manufatti prefabbricati.

La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata con la frequenza dettata dal dimensionamento del manufatto ed i prodotti estratti (fanghi di fondo e morchie galleggianti) devono essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti in materia di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

B) Lavanderie ad umido e tintorie.

E' vietato scaricare in fognatura pubblica sostanze quali trielina, benzina, ecc. e sostanze comunque pericolose per il personale addetto alla manutenzione- della rete fognaria o nocive al processo di depurazione terminale.

Tali rifiuti debbono essere smaltiti come rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

- C) Studi e laboratori fotografici e radiografici
 - E' vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Essi debbono essere smaltiti come rifiuti speciali o tossici e nocivi.
 - Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.
- D) Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami,
 depositi di veicoli destinati alla demolizione.
 Vale tutto quanto riportato per gli insediamenti
 di cui al punto A).
- E) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.
 - I provvedimenti da assumere sono da perfezionare caso per caso in funzione delle specifiche esigenze avendo comunque riguardo di evitare che in fognatura pubblica possano pervenire sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di depurazione posto al termine della fognatura pubblica.
- $F) \quad \underbrace{\text{Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta,}}_{\text{verdura e fiori.}}$
 - E' vietato scaricare in fognatura pubblica scarti solidi di sostanze vegetali od animali. Il terminale del condotto, prima dell'immissione in fognatura pubblica, deve essere dotato, su richiesta del Comune, di un'apparecchiatura atta ad effetuare, a giudizio del Comune, una grigliatura fine dei liquami.
- G) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne. E' vietato scaricare in fognatura pubblica sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, materiale grossolano, ecc.

E' vietato inoltre scaricare sostanze grasse che possono coagulare in fognatura pubblica ostruendo-la.

Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale è fatto obbligo di installare una sezione di sedimentazione di tipo Imhoff (vedere allegato 8).

Art. 51 - SCARICHI PROVENIENTI DA OSPEDALI E CASE DI CURA

Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro immissione in fognatura pubblica, a trattamento di stacciatura fine per trattenere tutto quel materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura pubblica od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione terminale.

Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono inoltre essere sottoposte, a richiesta del Comune, anche a trattamento di disinfezione prima di confluire in fognatura pubblica e ciò per evitare il diffondersi di batteri patogeni. Il trattamento di disinfezione è obbligatorlo allorquando l'ospedale o la casa di cura annoverano reparti pér malattie infettive.

Art. 52 - INSEDIAMENTI AGRICOLI

Gli scarichi delle attività di allevamento e/o di trasformazione dei prodotti agricoli decadenti dagli insediamenti agricoli con le caratteristiche e la consistenza stabilite dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 8.5.1980, possono essere recapitati in fognatura pubblica solo se vengono sottoposti ad una fase di decantazione in vasca Imhoff (vedere allegato n. 8), da dimensionare in funzione del volume e delle caratteristiche delle acque di scarico.

I fanghi estratti dalla sezione di digestione della vasca Imhoff possono essere utilizzati per la concimazione dei terreni agricoli, nel rispetto delle norme stabilite dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 4.2.1977.

Art. 53 - SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

E' vietato lo scarico in fognatura pubblica di acque di raffreddamento provenienti da insediamenti civili di categoria B2, C e 02 (vedere classificazione art. 2).

Per tali acque, occorre dar corso ad operazioni di ricircolo o trovare un recapito alternativo.

Per gli insediamenti esistenti l'Amministrazione Comunale giudicherà caso per caso.

Art. 54 - DISPOSIZIONI TARIFFARIE A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Entro il termine stabilito dalle leggi vigenti l'Amministrazione Comunale adotterà apposita delibera per l'adeguamento del canone o diritto per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili. L'accertamento e la riscossione del canone verrà effettuato dall'Ente che gestisce il pubblico servizio di acquedotto che provvederà a trasmettere al Comune l'importo relativo al servizio di raccolta ed allontanamento ed eventualmente anche al servizio di depurazione e scarico entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile, sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi d'acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.

Per gli utenti che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, l'accertamento e la riscossione verrà effettuata dagli uffici comunali.

Art. 55 - PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

Qualora l'insediamento civile provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite la locale Azienda che gestisce l'acquedotto, provvederà alla sigillatura dell'apparecchio di misura dei prelevamenti d'acqua installato dal privato. L'Ufficio tecnico comunale effettuerà poi il relativo controllo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare al Comune, alla Provincia ed al Consorzio, ove esistente, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI COM-PLESSI PRODUTTIVI

Art. 56 - IMMISSIONE IN FOGNATURA PUBBLICA - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono trovare recapito od in corpi d'acqua superficiale od in fognatura pubblica nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque e del presente Regolamento. Le aziende che sono ubicate in zona servita da fognatura hanno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale n. 62/85.

Chiunque intende allacciare alla fognatura pubblica tubazioni di scarico provenienti da complessi produttivi deve fare richiesta di allacciamento alla fognatura medesima seguendo la procedura fissata all'art. 5.

Successivamente alla richiesta di allacciamento alla fognatura pubblica, il rappresentante legale del complesso produttivo deve inoltrare all'Amministrazione Comunale anche domanda di autorizzazione allo scarico. Non è consentito infatti dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato dal Sindaco (vedere artt. 7 e 57).

Il Sindaco può negare l'allacciamento alla fognatura pubblica di scarichi provenienti da un insediamento produttivo allorquando la fognatura pubblica non risulti idonea a ricevere tali scarichi.

Art. 57 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA PUBBLICA

L'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica di liquami provenienti da complessi industriali ed artigianali (in seguito denominati complessi produttivi) è subordinata a tutto quanto stabilito all'art. 7 del presente Regolamento ed in particolare alle seguenti condizioni:

- A) che le acque di scarico rientrino nei limiti di accettabilità in fognatura stabiliti provvisoriamente dalla tabella C allegata alla legge n. 319/76 (vedere allegato 10) fino a quando il gestore dell'impianto di depurazione terminale avrà fissato nuovi e diversi limiti di accettabilità in fognatura pubblica;
- B) che l'utente partecipi agli oneri di gestione della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione, se esistente, nei termini stabiliti dalla legge n. 153/81 e dalla legge regionale n. 25/81 e loro modificazioni ed integrazioni;
- C) che l'utente versi la somma fissata dalla delibera del C.C. per l'istruttoria della pratica (vedere art. 8).

La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura da parte dei complessi produttivi deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo comunale (vedere allegato 2) e deve essere indirizzata al Comune.

A corredo della domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

a) relazione tecnica in duplice copia sulla quantità e qualità dei liquami scaricati; riportando altresì una breve descrizione di tutti i processi lavorativi condotti, del prelievo e dell'uso dell'acqua, delle fasi che danno origine agli scarichi, ecc. Il tutto deve essere sufficiente a costituire elemento di valutazione preliminare per quanto riguarda gli impianti di trattamento da adottarsi per il raggiungimento dei prescritti limiti qualitativi delle acque di scarico prima dell'immissione nel recapito finale;

- b) qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, è indispensabile allegare il progetto completo del suddetto impianto in duplice copia con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento, corredato altresì di relazione tecnica descrittiva del processo di depurazione che si intende adottare;
- c) tre copie per ogni allacciamento della planimetria in scala 1:200 (salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale) della rete di fognatura interna all'azienda, con l'indicazione di sezioni, pendenze, dimensioni e materiali dei condotti, sino al recapito finale e con l'indicazione di tutti i punti di scarico e relativa numerazione e per ogni punto di scarico, l'origine delle acque recapitate;
- d) disegni esecutivi dell'allacciamenti in duplice copia;
- e) estratto di mappa in scala 1:1000/1:2000 con indicazione della proprietà, in duplice copia.

Il titolare dell'allacciamento che richiede l'autorizzazione allo scarico deve altresì corrispondere all'Amministrazione Comunale, nei modi e nei termini da essa stabiliti, una somma a titolo di deposito per le spese di istruttoria della domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.12.79, n. 650 (vedere art. 8).

Al completamento dell'istruttoria tale versamento dovrà essere integrato fino alla copertura delle spese totali sostenute dall'Autorità competente. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata dopo l'accertamento della corrispondenza delle opere alla documentazione presentata ed in particolare dopo l'accertamento di tutto quanto stabilito all'art. 7. Nel caso che insediamenti produttivi esistenti, già dotati di autorizzazione, siano soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti e ristrutturazione o siano trasferiti in altro luogo, è fatto obbligo di richiedere nuova autorizzazione allo scarico (art. 10 legge n. 319/76).

Art. 58 - CAMERETTE DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Immediatamente a monte rispetto all'allacciamento alla fognatura pubblica lo scarico privato deve essere dotato di una cameretta con le caratteristiche riportate all'art. 13 (vedere allegato 4) all'interno della quale sia possibile, se il Comune lo ritiene necessario, installare un sistema di misurazione della portata scaricata in fognatura pubblica. Tale cameretta sarà ubicata all'interno della proprietà privata o, su richiesta del Comune, sul suolo pubblico.

Tale cameretta inoltre dovrà essere accessibile al personale addetto al prelievo di campioni.

In questa cameretta, ove sussistano i termini indicati all'art. 67, dovranno essere installati anche i sistemi di controllo in automatico degli scarichi.

Art. 59 - SCARICHI DIRETTI IN CORSI D'ACQUA SUPERFI-CIALE

Nelle zone del territorio comunale che non risultano servite da fognature pubbliche, è consentito sversare le acque reflue provenienti dai complessi produttivi nei corpi d'acqua superficiale.

Tali scarichi sono subordinati all'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla locale USSL e sono soggetti alle norme stabilite dagli artt. 12 e 13 della legge n. 319/76 e sue modificazioni ed integrazioni e dall'art. 17 L.R. n. 62/85.

Art. 60 - SCARICHI DIRETTI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

E' proibito immettere sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo scarichi provenienti da complessi produttivi. Gli scarichi esistenti dovranno trovare nuovi recapiti nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge regionale n. 62/85.

Art. 61 - SCARICO DI ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

E' vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari.

Per tali acque occorre o dar corso ad operazioni di ricircolo o trovare un recapito alternativo.

Per gli insediamenti esistenti l'Amministrazione Comunale giudicherà caso per caso con l'intendimento comunque di pervenire nel più breve tempo possibile al divieto di scarico in fognatura pubblica.

Art. 62 - SMALT1MENTO DI PARTICOLARI TIPI DI RIFIUTI

L'Amministrazione Comunale, al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque ammesse in fognatura pubblica, potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla realizzazione presso il complesso produttivo di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi.

Per gli scarichi saltuari l'Amministrazione Comunale potrà fissare sia il giorno che la fascia oraria di scarico.

I rifiuti che si producono separatamente, o che possono essere agevolmente separati nel corso del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non prevede l'impiego di acqua, non possono essere ammessi nelle fognature interne agli insediamenti se queste sono allacciate alle fognature comunali.

Art. 63 - SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON CONTEM-PLATI NELLA TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTA-BILITA'

Qualora risulti dalla domanda o venga accertato d'Ufficio che lo scarico del complesso produttivo contiene sostanze inquinanti non contemplate dalla tabella dei limiti di accettabilità in fognatura stabiliti dal presente Regolamento o dalle tabelle allegate alla legge n. 319/76, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante dell'Ente Gestore dell'eventuale impianto di depurazione, in sede di autorizzazione allo scarico fisserà limiti e prescrizioni per tali sostanze, con espressa riserva di verifiche periodiche.

Art. 64 - SCARICO DI ACQUE PIOVANE

Nei collettori fognari comunali saranno accettate solo le acque di prima pioggia. Sarà possibile derogare a tale norma generale solo nei casi documentati di impossibilità pratica o di seParazione delle acque di prima pioggia o di recapito alternativo per le acque di pioggia.

La deroga non potrà essere concessa a quegli insediamenti che in base all'art. 20 della legge regionale n. 62/85 hanno comunque l'obbligo di separare le acque di prima pioggia e di assoggettarle a specifico trattamento.

Art. 65 - DISPOSIZIONI TARIFFARIE A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

In conformità a quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 della legge n. 319/76, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 28.2.1981 n. 38 convertito in legge 23.4.1981 n. 153, entro il 30 ottobre di ciascun anno l'Amministrazione Comunale adotterà apposita delibera per l'applicazione del canone o diritto per i servizi di collettamento, ed eventualmente anche depurazione e scarico delle acque provenienti dai complessi produttivi.

Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno i complessi produttivi dovranno presentare al Comune le denuncie degli elementi necessari alla determinazione del canone per il servizio di raccolta ed allontanamento dei liquami ed eventualmente anche per il servizio di depurazione e scarico.

L'accertamento ed *i* controlli di *cui* all'art. 7 della L.R. n. 25/81 verranno svolti dagli Uffici comunali. La riscossione del canone per *i* servizi sopra elencati verrà effettuata, con le modalità previste dalla legge, dagli uffici comunali.

Art. 66 - PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite la locale Azienda che gestisce l'acquedotto, provvederà alla sigillatura dell'apparecchio di misura dei prelevamenti d'acqua installato a cura del privato.

L'Ufficio tecnico comunale effettuerà poi il relativo controllo.

E' fatto obbligo di denunciare all'Amministrazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale ed al Consorzio, ove esistente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i quantitativi d'acqua annualmente prelevati con l'impianto autonomo.

Art. 67 - SCARICHI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Amministrazione comunale potrà prescrivere agli insediamenti produttivi l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Gli strumenti di controllo potranno riguardare sia il controllo qualitativo che quantitativo. Le relative spese d'installazione e di gestione saranno a carico del titolare dello scarico.

Art. 68 - MANCANZA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE PUBBLI-CO TERMINALE - VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLO-GICHE

Fino a quando la fognatura pubblica non sarà dotata di impianto di depurazione terminale, gli allacciamenti fognari di scarichi civili dovranno essere dotati di vasche di decantazione di tipo Imhoff secondo quanto stabilito dalla circolare del Comitato interministeriale 30.12.1980 (vedere allegato B).

Per gli allacciamenti esistenti saranno tollerate le fosse biologiche già installate.

Sia le fosse biologiche che le vasche Imhoff dovranno essere correttamente dimensionate e spurgate con la frequenza adeguata alla capacità del manufatto cosi come stabilito dalla circolare del Comitato interministeriale per la tutela delle acque 4.2.1977.

Nelle vasche Imhoff o nelle fosse biologiche non devono essere inviate le acque di pioggia.

Quando la fognatura comunale sarà dotata di impianto di depurazione terminale il Sindaco, con provvedimento pubblico, imporrà la chiusura e la messa in sicurezza delle vasche Imhoff e delle fosse biologiche. In questo caso i privati, a loro spese, dovranno provvedere all'espurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla disinfezione dei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura pubblica, previa realizzazione della cameretta di cui all'art. 13.

Al presente criterio generale si può derogare su autorizzazione del Sindaco solo nel caso in cui, per carenza delle strutture fognarie esistenti, risulti prudente eliminare dai liquami immessi in fognatura pubblica le sostanze solide sedimentabili.

Gli operatori del Servizio Igiene pubblica Ambientale e T.S.S.L.L. dell'U.S.S.L. n. 8, l'ufficio tecnico ed i soggetti deputati al controllo avranno il diritto di ispezionare i manufatti verificando l'efficienza, la regolare manutenzione o la completa disattivazione.

- Il Sindaco può emanare speciali ordinanze:
- a) per soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento alla fognatura pubblica, di pozzi o vasche o fosse biologiche che siano ritenuti pericolosi alla salute dei cittadini ed inquinanti per le acque potabili;
- b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, comprese la rimozione delle materie luride delle fogne già abbandonate o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento con la fognatura cittadina.
 - I pozzi neri, perdenti, fosse biologiche, ecc. messi fuori uso devono essere disinfettati come prescritto all'art. 68 e riempiti di terra e di altri materiali inerti;
- c) per chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico delle acque;
- d) per obbligare il proprietario, il cui immobile manchi di acqua, di fornirsene in determinato tempo e di modificare i propri impianti sanitari adottando latrine con lavaggio a cacciata, sifoni e tubi aeratori;
- e) per obbligare il proprietario a non impedire al condominio o all'inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori, di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale pubblica;
- f) per l'esecuzione, solo nei casi suaccennati, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite.

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente esecutorie. Relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), è fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria o degli arbitri di determinare successivamente l'indennità a norma di legge.

Art. 70 - DEROGHE

In circostanze eccezionali, è in facoltà del Sindaco dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa Però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 71 - PENALI

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dal Sindaco; chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione secondo quanto nel seguito espresso ed impregiudicato il diritto da parte del Sindaco di revocare l'autorizzazione allo scarico.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, testo unico 3.3.34, n. 333 e dall'art. 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza T.U. (R.D. 18.6.31, n. 173), fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Art. 72 - SANZIONI

Salve le sanzioni previste dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, e dalla legge regionale 27 maggio 1985 n. 62, le inadempienze alle presenti Disposizioni comporteranno la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Prima di prendere le misure di cui al comma precedente il Sindaco contesterà le inadempienze alla parte interessata la quale, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 73 - VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi di controllo e la successiva riaffissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale ai sensi dell'art. 21 della Legge 9.6.1947, n. 530.

Le presenti disposizioni potranno essere modificate a seguito dell'approvazione da Parte della Regione dei criteri generali di cui agli artt. 2 e 37 della legge regionale n. 62/85.

In ogni caso, eventuali normative nazionali e regionali che venissero emanate prima dell'avvenuta approvazione delle modifiche, saranno ritenute immediatamente modificative del presente ordinamento: ne verrà pertanto data formale attuazione con pubblico provvedimento consiliare.

Per quanto non sia previsto nelle presenti Disposizioni, si osservano le norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nella legge regionale 27 maggio 1985, n. 62.

ALLEGATI

ALLEGATO	1	Tabella 1 legge regionale n. 62/85
ALLEGATO	2	Modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico per scarico produttivo
ALLEGATO	3	Cameretta di ispezione di misura e di prelievo di uno scarico civile
ALLEGATO	4	Cameretta di ispezione di misura e di prelievo di uno scarico produttivo
ALLEGATO	5	Sfioratore acque di prima pioggia
ALLEGATO	6	Pozzetto sifonato al piede dei pluviali
ALLEGATO	7	Schema di impianto per auto officina, ecc.
ALLEGATO	8	Vasca di decantazione tipo Imhoff
ALLEGATO	9	Schema generale posa fognature
ALLEGATO	10	Limiti di accettabilità in fognatura pubblica (tabella C allegata alla legge 10.5.1976 n. 319)
ALLEGATO	11	Modulo di richiesta di concessione del permesso di allacciamento alla fognatura pubblica

ALLEGATO 1

TABELLA 1

TADELLIA I		
Parametri		Concentrazioni
рН		6,5 - 8,5
Teaperatura C		30
Calore	Non percettibile dopo dilui- zione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri	-
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere	-
Materiali sedimentabili (ml/l)		10
Materiali in sospensione totali (mg/l)		200
BOD5 (mg/l)		250
COD (mg/l)		500
Cloruri (mg/l come CL)		100
Fosforo totale (mg/l come P)		10
Azoto ammonia- cale (mg/l come NH4)		30
Azoto nitroso (mg/l come N)		0,6
Azoto totale (mg/l come N)		50
Grassi e oli ani mali e vegetali (mg/l)	-	100

SEGUE ALLEGATO 1

Per i restanti parametri di cui alle Tabelle A e C della Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

ALLEGATO 2

Richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 9 della legge 10 mag gio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al Sindaco del Comune di

Il sottoscritto	
nato a	
residente a	
Via	N
Codice Fiscale	
nella sua qualità di <u>titolare</u> della ditta <u>lla ditta</u>	
con sede in	
Via	N.
Codice Fiscale	
esercente l'attività di	
	con insediamento produttivo in
Via	N
CHIEDE	
l'autorizzazione a scaricare le acque utilizzate dal suddetto	insediamento di Via
	N
neIIa fognatura pubblica di Via	
•	all'altezza del civico N

	chiesta riguarda lo scari			
- che la fonte di ap	provvigionamento ė (')_	-		
	·			
- che il consumo m	edio di acqua risulta di d	circa (²)		mcJanno;
📥 che la portata di a	acqua dello scarico ogge	etto della prese	ente richiesta risulta di ci	rca
	mc/anno;		•	
•	tivi settimanali sono n			
	opera su n			
	occupa n			
		ocque di scari	co, riferite al recapito,	esse provengono
esclusivamente da (3)	•		·	•
•	Origine acque	RI	CAPITO	
:	di scarico '	Fognatura pubblica	Percentuale sul totale acque scaricate	
	Processo produttivo		•	
	Lavaggi			
•	Raffreddamento			
	Servizi igienici			j
	Altri:	- 🗆 "		
	-			1
				_
	•			•
Per quanto rigua	rda le caratteristiche dell	le acque allo so	arico, il sottoscritto dichi	ara che le stesse
sulteranno conformi a	i limiti previsti:			٠,
dalla tahalla (4)				•

- a) relazione tecnica in duplice copia sulla quantità e qualità dei liquami scaricati; riportando altresì una breve descrizione di tutti i processi lavorativi condotti, del prelievo e dell'uso dell'acqua, delle fasi che danno origine agli scarichi, ecc. Il tutto deve essere sufficiente a costituire elemento di valutazione preliminare per quanto riguarda gli impianti di trattamen to da adottarsi per il raggiungimento dei prescritti limiti qua litativi delle acque di scarico prima dell'immissione nel recapito finale;
- b) qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, è indispensabile allegare il progetto completo del suddet to impianto in duplice copia con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento, corredato altresì di relazione tecnica descrittiva del processo di depurazione che si intende adottare;
- c) tre copie per ogni allacciamento della planimetria in scala 1:200 (salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale) della rete di fognatura interna all'azienda, con l'indicazione di sezioni, pendenze, dimensioni e materiali dei condotti, sino al recapito finale e con l'indicazione di tutti i punti di scarico, l'origine delle acque recapitate;
- d) disegni esecutivi dell'allacciamento in duplice copia;
- e) estratto di mappa in scala 1:1000/1:2000 con indicazione della proprietà, in duplice copia.

IL RICHIEDENTE


⁽¹⁾ Nel caso di più fonti di approvvigionamento idrico, indicarle tutte.

⁽²⁾ Nel caso di più fonti di approvvigionamento idrico, indicare i consumi annuali suddivisi per ogni singola fonte.

^(*) Barrare la casella dell'origine delle acque di scarico nella colonna del recapito delle acque stesse. Per ognuna delle caselle barrate indicare la percentuale in volume di tali acque di scarico rispatto ai totale acque scaricate dallo scarico oggetto della presente nchiesta. La somma delle percentuali deve risultare uguale a 100.

⁽⁴⁾ Tabella A o tabella C allegate alla legge n. 319/76, oppure tabella di limiti comunali. Indicare quale delle tre tabelle il richiedente si impegna a rispettare.


CAMERETTA DI ISPEZIONE DI MISURA E DI PRELIEVO DI UNO SCARICO CIVILE




- A Ispaziona dal tronco in sada stradala
- B Sifona intercattatora a punto di campionamento
- C Pradisposiziona par il condotto dalla vantilaziona sacondaria
- D Ispaziona dal tronco nalla propriata privata

Saque allagato 4

B) MISURA PORTATA CON VENTURIMETRO







ADATTO PER PORTATE SUPERIORI À 200 m³/h

PER L'ISTALLAZIONE DI UN MISURATORE DI PORTATA

DEL TIPO VENTURI E' NECESSARIO CONSULTARE UNA


DITTA SPECIALIZZATA






Adalto per portate compress tra 20 4 200 m3/h


C) MISURA DELLA PORTATA A TUBO PIENO




ADATTO PER PORTATE COMPRESE FRA D,5 E 10m3/sqc.


SFIORATORE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA






POZZETTO SIFOHATO AL PIEDE DEI PLUVIALI






PIANTA

WASCA DI DECANTAZIONE TIPO IMHOFF



SCHEMA GENERALE POSA FOGHATURE



RETE ACQUE DI PIOGGIA

RETE ACQUE MERE E/O DI PROCESSO

RETE ACQUE DI PRIMA MOGGIA

H+++++


RETE ACQUE DI MENA PIOCGIA

DOZZETTO SFIORATORE ACQUE DI PRIMA MOGGIA

CAMERETTA DI CAMPIONAMENTO, DI MISURA, E DI PRELIEVO


POZZO PERDENTE ACQUE DI PIENA PIOGGIA

SCHEMA GENERALE POSA FOGHATURE



	KETE ACQUE HERE
	RETE ACQUE DI PIOGGIA
	RETE ACQUE DI PROCESSO
, ii.	RETE ACQUE DI PRIMA MOGGIA
***	RETE ACQUE DI PIEHA PIOCCIA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	RETE ACQUE DI PIENA PIOCCIA POZZETTO SFIORATORE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

SCHEMA GENERALE POSA FOGHATURE



	RETE	ACQUE	DI	PIOGGIA			
	RETE	ACQUE	WER	re.			•
*******	RETE	rcane	D	PRIMA	MOGGIA		
+++++	RETE	Kaue	ы	MENA	PIOCEIA		•
	2011	etio sf	IORA	TORE AC	QUE DI PRI	MA PIOGGIA	
	CAME	RETTA 1	א כ	AMPION	MEHTO, DI M	ISURA, E DI	Prelievo
\bigcirc	P077	o PERI	EHTE	ACDUF	DI PIENA	PIOGGIA	

ALLEGATO 10

LIMITI DI ACCETTABILITA' IN FOGNATURA PUBBLICA (Tabella C allegata alla legge 10.5.1976 n. 319)

Tabella C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	рН	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura *C	-	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve surerare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1 : 40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odor e	4	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione li- neare superiore a l' centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimen- tali ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospen- sione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (*)	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD, mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

^(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 200.

^(**) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250.

^(***) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 500.

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non me- talli tossici tota- li (As-Cd-Cr (VI) -Cu-Hg-Ni-Pb-Se- Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n} (*).$
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma o complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma o complesso, ed in sospensione.
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma o complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/ come CN-	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,3	
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	2	
28	Solfiti mg/l come SO,=	2	
29	Solfati mg/l come SO ₄ =	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
30	Cloruri mg/l come Cl-	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
31	Fluoruri mg/l come F-	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o con prese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
33	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ +	30	(Si applica ai nn. 33, 34 e 35). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia i 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniaca
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,0	+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	

^(*) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C,H,OH	1	
39	Aldeidi mg/l come. H-CHO	2	
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0.05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Carassius auratus.
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 47 - 48 - 49. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	il controllo, lo ficilicadho ga así concontanta del cospo largo sistema
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA DI SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUT-TIVI.

Al SINDACO del Comune di

Il sottoscritto		
nato a	ii	
esidente a		
/ia		N
Codice Fiscale nella sua qualità di titolare/lega proprietario		
con sede legale in		
ubicato		
Codice Fiscaleesercente l'attività di ⁽²⁾		con insediamento ubicato in
Codice Fiscaleesercente l'attività di (²)		
Codice Fiscaleesercente l'attività di (²)		con insediamento ubicato in
Codice Fiscaleesercente l'attività di (²)	- Foglio N	con insediamento ubicato in
Codice Fiscale esercente l'attività di (²) Via Mapp. N	- Foglio N C H I E D E	con insediamento ubicato in N Comune Censuario
Codice Fiscale esercente l'attività di (²) Via Mapp. N	- Foglio N	con insediamento ubicato in N Comune Censuario
Codice Fiscale esercente l'attività di (²) Via Mapp. N di l'autorizzazione	- Foglio N C H I E D E	con insediamento ubicato in N. - Comune Censuario lle acque reflue provenienti di Via

⁽¹⁾ Cancellare le voci che non interessano;

⁽²⁾ Nel caso di esercizio di attività compilare la Tabella "A".

A tale scopo il sottoscritto dichiara:
- che gli scarichi indipendenti del suddetto insediamento sono n ;
- che la presente richiesta riguarda lo scarico n ;
- che lo scarico di cui alla presente richiesta serve uno o più insediamenti costi- tuito/i solo da:
abitazioni civili;
negozi: (4)
attività di cui alla allegata tabella "A"; (4)
attività non comprese nella allegata tabella "A": (4)
uffici pubblici e/o privati, associazioni varie e/o studi professio-
altri da specificare:
- che l'insediamento ha una consistenza superiore (5) a 50 vani o 5.000 metri cubi;
- che all'interno dell'insediamento
- che la fonte di approvvigionamento é costituita da:
acquedotto pubblico con utenza n con il
consumo annuo di metri cubi; acquedotto privato denominato:
con il consumo annuo di metri cubi; pozzo privato
di metri cubi; sorgente dotata (5) di contatore con il consumo annuo di
altro da specificare:;
- che il consumo totale annuo é parí a metri cubi.
(3) barrare la casella corrispondente alla voce esatta;

⁽⁴⁾ indicare il tipo di attività;

⁽⁵⁾ barrare la casella corrispondente alla voce esatta;

⁽⁶⁾ nel caso di più fonti di approvvigionamento barrare più caselle;

A completamento della presente richiesta si allegano in triplice copia, debitamente firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto, i seguenti documenti:

- a) planimetria catastale della proprietà in scala 1:1.000 o 1:2.000;
- b) pianta in scala 1:50 o 1:100 o 1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano cantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, i condotti fognari di allacciamento fino alla fognatura comunale, con la relativa numerazione degli scarichi, e la rete fognaria comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre poi riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
- c) sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con il disegno di tutti i particolari di collegamento in scala 1:50 o 1:100 o 1:200;
- d) disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50 o 1:100 o 1:200:
- e) relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici dove sia riportato fra l'altro:
 - l il nome del proprietario dell'immobile e del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
 - 2 l'indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
 - 3 le caratteristiche della fognatura pubblica a cui lo scarico viene allacciato;
 - 4 il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno ed il sotto tetto abitabile;
 - 5 il ciclo di lavorazione, l'origine e la quantità delle acque scaricate;
 - 6 le caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - 7 l'area complessiva della proprietà;
 - 8 le aree coperte, le aree sistemate a cortile o a giardino e le relative pavimentazioni;
 - 9 il volume totale dell'insediamento, il volume fuori terra, il volume in terrato, il numero dei piani, il numero degli appartamenti, il numero dei vani.
- f) espressa dichiarazione sulla natura degli scarichi.

	L'allacciamento oggetto della presente richiesta indicato con i
n.	é evidenziato in colore rosso.
_	,
	IL RICHIEDENTE

TABELLA A

Attività	esercitate nell'insediamento sia in via esclusiva che parziale: (1)
	Alberghiera
	Turistica
	Sportiva
	Ricreativa
	Scolastica
	Sanitaria
	Stazione di distribuzione di carburante
	Autofficina
	Carrozzeria
	Autolavaggio
	Deposito mezzi di trasporto pubblico
	Lavanderia ad umido e tintoria
	Studi e laboratori fotografici
	Studi e laboratori radiografici
	Deposito di rifiuti
	Centri di cernita e/o trasformazione dei rifiuti
	Depositi di rottami
	Depositi di veicoli destinati alla demolizione
	Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide
	Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori
	Macelli annessi ai negozi di vendita di carne
	Aziende agricole (2) - Terreno agricolo a disposizioneettari di cui:
	ettari di proprietà
	ettari in uso: (3)
	••••
	••••••
	☐ coltivazione del fondo e/o silvicoltura
	allevamento di bovini:
	- n. capi:
	- totale peso vivo bestiame: q.li (4)
	☐ allevamento di equini:
	- n. capi:
	- totale peso vivo bestiame: q.li

	- n. capi:
	- totale peso vivo bestiame: q.li (4)
	allevamento di suini:
	- n. capi:
	얼마() : '' : '' : '' : '' : '' : '' : '' :
	- totale peso vivo bestiame: q.li (4)
	trasformazione e valorizzazione della produzione, derivante dalla
	coltivazione del fondo, dalla silvicoltura o dall'allevamento del
) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	bestiame (come sopra esposto), mediante strutture inserite con
	carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo
	produttivo aziendale a condizione che la materia prima lavorata
	provenga per i 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.
	보다 그는 사람들은 전에 다른 사람들이 하는 생활이 하는 생활이 되는 것은 사람들이 되는 것은 사람들이 되는 것이 되었다. 그렇게 되었다.
Altra	da specificare:
	[무슨 그 하고 본 이 시설 그 분호를 보고 생살을 내 살 수 있는 그 그리고 보고 보고 그 보고 한 수 없었다.
	- volumetria globale dell'insediamento da cui proviene lo scarico (5)
	있으로 하다 그는 물 뒤를 하는 그는 사람들이 하는 가장 있다. 그는 사람들은 그를 가장 하는 것이 없다면 하는 것이 없다.
	- caratteristiche delle acque allo scarico prima di ogni tratta-
	mento depurativo:
	mento depurativo:
	mento depurativo: inferiori (6) alle concentrazioni limite riportato pollo
	mento depurativo: inferiori superiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella
(1) Barrare la cas (2) Nel caso di az	mento depurativo: inferiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella superiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62.
sione dell'azi	mento depurativo: inferiori superiori superiori tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62.
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen	mento depurativo: inferiori superiori superiori tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimenenda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen	mento depurativo: inferiori superiori superiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimenenda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alla maccimo precenza
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare s. (6) Barrare la cas	mento depurativo: inferiori superiori superiori tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimenenda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare s (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat	mento depurativo: inferiori superiori superiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimenenda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olo nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". a alla Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62)
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare s (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat pH Temperatura °C	mento depurativo: inferiori superiori superiori tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimenenda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olo nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". ella corrispondente alla voce esatta.
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare s (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat pH Temperatura °C	mento depurativo: inferiori superiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimen- enda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olo nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". ella corrispondente alla voce esatta. a alla Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62) 6,5 - 8,5
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare il di (5) Da riportare si (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat pH Temperatura °C Colore	mento depurativo: inferiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella superiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimenenda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olo nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". a alla Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62)
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare si (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat PH Temperatura °C Colore Odore	mento depurativo: inferiori superiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o lo casello corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimenenda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olio nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". ella corrispondente alla voce esatta. Non percettibile dono diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri nolestie di qualsiasi genere
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare il di (5) Pariportare si (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat pH Temperatura °C Colore Odore Materiali sediment. Materiali in sospe	mento depurativo: inferiori superiori superiori male allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimen- enda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olo nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". ella corrispondente alla voce esatta. a alla legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62) Non percettibile dono diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri molestie di qualsiasi genere abili (ml/1) 10 nasione totali (mg/1)
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare s (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat PH Temperatura °C Odore Materiali sediment Materiali in sosper BOD 5 (mg/1)	mento depurativo: inferiori superiori (6) alle concentrazioni limite riportate nella tabella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimen- enda. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olo nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". ella corrispondente alla voce esatta. a alla Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62) Non percettibile dono diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri su uno spessore di 10 centimetri molestie di qualsiasi genere abili (ml/1) 10 nasione totali (mg/1) 200
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare s. (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat PH Temperatura °C Colore Odore Materiali sediment. Materiali in sospe BOD (mg/1) COD (mg/1)	mento depurativo: inferiori superiori superiori casella allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimen- enda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olo nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". a alla Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62) Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri Non deve essere causa di inconvenienti molestie di qualsiasi genere abili (ml/1) 10 naione totali (mg/1) 200 250 500
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare si (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat PH Temperatura °C Colore Odore Materiali sediment Materiali in sosper BOD (mg/1) COD (mg/1) Cloruri (mg/1 come	mento depurativo: inferiori superiori superiori casella l allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimen- enda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. do nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". ella corrispondente alla voce esatta. a alla Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62) Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri Non deve essere causa di inconvenienti molestie di qualsiasi genere abili (ml/1) 10 naione totali (mg/1) 200 500 C1)
sione dell'azi (3) Indicare il ti (4) Riportare i da nell'allevamen (5) Da riportare si (6) Barrare la cas TABELLA 1 (allegat PH Temperatura °C Colore Materiali sediment Materiali in sospe BOD (mg/1) COD (mg/1) Cloruri (mg/l come Fosforo totale (mg	mento depurativo: inferiori superiori superiori casella allegata alla Legge Regionale 27.5.1985 n. 62. ella o le caselle corrispondenti alla/e attività esercitata/e nell'insediamento. ienda agricola barrare anche le caselle successive che individuano il tipo e la dimen- enda. po di uso. ti del numero dei capi e del totale peso vivo bestiame relativo alle massime presenze to. olo nel caso venga compilata la precedente voce "altra attività da specificare". a alla Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62) Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri Non deve essere causa di inconvenienti molestie di qualsiasi genere abili (ml/1) 10 naione totali (mg/1) 200 250 500